



# *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Direzione Generale per il Trasporto e le Infrastrutture Ferroviarie

## **IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** l'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

**VISTA** la Comunicazione della Commissione 2008/C 184/07 “Linee guida comunitarie per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie” e, in particolare, i punti 106 e 107, riguardanti gli aiuti all'interoperabilità finalizzati all'abbattimento dell'inquinamento acustico: “106. In relazione agli aiuti all'interoperabilità, i costi ammissibili, nella misura in cui contribuiscono all'obiettivo del coordinamento dei trasporti, coprono tutte le spese di investimento relative all'installazione dei sistemi di sicurezza e di interoperabilità o all'abbattimento dell'inquinamento acustico, sia nelle infrastrutture ferroviarie che nel materiale rotabile. [...] 107. La Commissione presume che un aiuto sia necessario e proporzionato quando la sua intensità resta inferiore ai valori seguenti: [...] c) nel caso degli aiuti all'interoperabilità, 50 % dei costi ammissibili.”;

**VISTO** l'articolo 47, comma 10, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, che ha stanziato 20 milioni di euro per l'anno 2018 finalizzati ad incentivare la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dal trasporto ferroviario delle merci e a promuovere l'adeguamento graduale del materiale rotabile esistente con l'adozione di soluzioni tecniche certificabili o approvate in ambito europeo;

**VISTA** la ricezione preliminare della decisione positiva della Commissione europea espressa con provvedimento C(2018)8850 del 18.12.2018;

**VISTO** il decreto direttoriale 7 gennaio 2019, n. 1 registrato presso la Corte dei Conti in data 12/02/2019 al n. 1-292, di seguito denominato “decreto” (G.U.R.I. n° 111 del 14 maggio 2019), con il quale sono stati stabiliti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi agli aventi diritto;

**VISTO** il decreto ministeriale n° 19405 del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato a marzo 2019 con cui è stata disposta una variazione di bilancio per il triennio 2019-2021 che assegna ulteriori fondi sul capitolo relativo al “finanziamento degli interventi per l'ammodernamento dei carri merci” nella misura di 5 ML€ per l'anno 2019 e di 10 ML€ per l'anno 2020;

**VISTA** la Convenzione stipulata tra il Ministero delle Infrastrutture ed i Trasporti Direzione Generale per il Trasporto e le Infrastrutture Ferroviarie ed Rete Ferroviaria Italiana R.F.I S.p.A relativa alla concessione di contributi e finanziamento degli interventi per l'ammodernamento, il rinnovo e la ristrutturazione dei sistemi frenanti dei carri merci registrata con prot. n. 205 del 10 aprile 2019;

**VISTE** le Linee Guida Decreto retrofit - prot. n.4505 del 11.07.2019 con cui questa Direzione ha fornito indicazioni operative per consentire l'avvio del tracciamento delle percorrenze effettuate sulla rete ferroviaria nazionale dai carri retrofittati al fine di poter consentire l'erogazione dei fondi alle imprese ferroviarie ed ai detentori dei carri merci ai sensi del Decreto Direttoriale n. 1/2019;

**VISTO** il decreto direttoriale n. 14 del 9 marzo 2020 di istituzione del gruppo di lavoro per l'espletamento delle attività di vigilanza e controllo previste dall'art. 7 del Decreto 1-2019;

**VISTA** la Direttiva n. 2/2020 del 13 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro Per La Pubblica Amministrazione - indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165- .

**VISTA** la nota prot. n. CE-P/04/2020 del 17.03.2020 con cui l'Associazione FERCARGO ha richiesto la proroga dei termini di invio della documentazione prevista dal Decreto n° 1/2019;

**VISTO** il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (G.U.R.I Serie Generale n. 70 del 17-3-2020) - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**RITENUTO CHE** quanto disposto dal comma 1 dell'art. 103 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 sia applicabile all'intero procedimento di erogazione dei contributi di cui al Decreto Direttoriale n. 1/ 2019;

**CONSIDERATO CHE** fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 i funzionari di questo Ministero non potranno effettuare verifiche ispettive presso i beneficiari, le imprese ferroviarie di cui all'articolo 4 del Decreto 1/2019, gli ECM ed in generale presso i soggetti che hanno effettuato gli interventi sui carri oggetto di contribuzione;

## **DECRETA**

### Art. 1

#### *Modifiche al Decreto Direttoriale n.1 – 2019*

1. Per il solo anno 2020 all'art. 6 (Riconoscimento ed erogazione del contributo) del decreto direttoriale 7 gennaio 2019, n. 1 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a. Al comma 1: le parole “il mese successivo a ciascun trimestre” sono sostituite da “il 15 aprile 2020 e per le sole attività relative all'ultimo trimestre dell'anno 2019;
  - b. Al comma 2: le parole “15 giorni” sono sostituite da “30 giorni”;
  - c. Al comma 3: le parole “di febbraio dell'anno successivo all'intervento” sono sostituite da “di maggio 2020”;
  - d. Al comma 4: le parole “Entro marzo dell'anno successivo a quello dell'intervento” sono sostituite da “Entro giugno 2020”;
  - e. Al comma 5: la parola “vigilanza” sono sostituite da “verifica documentale”;
  - f. Al comma 7: le parole “Entro marzo dell'anno successivo all'intervento” sono sostituite da “Entro giugno 2020”;
  - g. Al comma 9: le parole “Nel mese di maggio dell'anno successivo all'intervento” sono sostituite da “Entro settembre 2020”.

## Art. 2

### *Modifiche alla Convenzione MIT – RFI prot. n. 205 del 10 aprile 2019*

1. Per il solo anno 2020 all'art. 2 (Adempimenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) della Convenzione MIT – RFI prot. n. 205 del 10 aprile 2019 sono apportate le seguenti modifiche:
  - al comma 1: le parole “nel mese di maggio di ciascun anno successivo all'intervento, a decorrere dal 2020 e per la durata della presente convenzione,” sono sostituite da “entro settembre 2020”.
2. Per il solo anno 2020 all'art. 3 (Adempimenti di Rete Ferroviaria Italiana) della Convenzione MIT – RFI prot. n. 205 del 10 aprile 2019 sono apportate le seguenti modifiche:
  - al comma 2 dopo le parole “art. 6 del decreto” ed “art. 2 della presente convenzione” sono aggiunte le seguenti le parole “per come modificato/a dal presente atto”.

## Art. 3

### *Modifiche alle Linee Guida Decreto retrofit - prot. n.4505 del 11.07.2019*

1. Per il solo anno 2020 al punto 6 “Presentazione modelli” delle Linee Guida Decreto retrofit - prot. n.4505 del 11.07.2019 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a. al secondo periodo del punto 6 le parole “il mese di marzo” sono sostituite dalle parole “giugno 2020”;
  - b. al quarto periodo del punto 6 le parole “a marzo” sono sostituite dalle parole “a giugno”.

## Art. 4

### *(Entrata in vigore e periodo di validità)*

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alla sola annualità 2020.
2. Il presente decreto è portato a conoscenza dei beneficiari mediante trasmissione diretta alle associazioni di categoria ed attraverso pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione.
3. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della data della sua pubblicazione sul sito dell'Amministrazione.

IL DIRETTORE GENERALE  
(dott. Enrico Maria Pujia)